



Pntr. S38 III / 14

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo, (d'ora in poi anche semplicemente "Dipartimento") rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Stefano Boca

E

La Federazione Italiana Badminton, Via Tiziano 70 – CAP 00196 Roma (d'ora in poi anche semplicemente "Federazione"), rappresentata dal Presidente Federale pro-tempore Dott. Alberto Miglietta, nato a Milano il 07/07/1960, domiciliato per la carica presso la stessa sede.

VISTI

- gli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- gli articoli 165 e 166 del Trattato di Lisbona;
- la Carta Europea dello Sport;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- lo Statuto del C.O.N.I.;
- il Regolamento didattico dell'Ateneo di Palermo emanato con D.R. 3972/2014;
- il Regolamento in tema di tirocini emanato con D.R. 323/2014;
- il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa emanato con D.R. 2852/2014.

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Palermo, persegue la finalità di promozione della cultura della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico nell'ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona;
- che l'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale;
- che l'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica anche in armonia con le garanzie riconosciute alle future generazioni;
- che l'Università degli Studi di Palermo, a mente dell'art. 9 co. 1 e 2 dello Statuto, pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca a mezzo la stipula di convenzioni, contratti, accordi e protocolli;

- che nell'ambito dell'ordinamento sportivo, le Federazioni sportive nazionali sono dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI;
- che le federazioni sportive ispirano la loro organizzazione interna al principio democratico e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità;
- che le federazioni hanno come finalità:
 - a) la progettazione e l'attuazione di programmi finalizzati alla diffusione della pratica motoria e sportiva, senza distinzione di religione, etnia, cultura, sesso e ambito sociale di provenienza;
 - b) l'organizzazione e la diffusione dello sport in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale anche in funzione della preparazione di alto livello;
 - c) la progettazione e l'attuazione di percorsi di informazione, aggiornamento e formazione rivolti ad atleti, tecnici, dirigenti ed arbitri;
 - d) la sperimentazione e la ricerca scientifica in materia di metodologia dell'allenamento per il miglioramento dell'offerta sportiva e il benessere psicofisico dei giovani e degli atleti;
 - e) la partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità Europea, da Istruzioni, Enti locali e da soggetti terzi sui temi dello sport scolastico, della didattica sportiva, della ricerca, dei valori dello sport e dell'integrazione attraverso la pratica motoria e sportiva.

CONSIDERATO

che per le proprie finalità il Dipartimento:

- è interessato a realizzare una collaborazione con le Federazioni sportive per le finalità indicate in premessa ed, in particolare, approfondire gli ambiti relativi:
 - a) alla formazione;
 - b) ai rapporti tra didattica e percorsi di integrazione ed inclusione, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;
- a promuovere attività di tirocinio e formazione, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Il Dipartimento e la Federazione convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e culturale in ambito sportivo con specifico riferimento ai settori scientifico disciplinari M-EDF/01 e M-EDF/02

Art. 3

Il Dipartimento, ai fini della collaborazione di cui al presente, metterà a disposizione le proprie risorse scientifiche allo scopo di promuovere azioni comuni, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità Europea, da

Istituzioni, Enti locali e da soggetti terzi sui temi dello sport scolastico, della didattica sportiva, della ricerca, dei valori dello sport, con finalità di:

- sperimentazione di nuove metodologie di allenamento e di controllo dei processi di allenamento;
- ricerca dei collegamenti tra pratica delle attività motorio-sportive, apprendimento e processi cognitivi;
- realizzazione di percorsi didattici di integrazione ed inclusione socio-culturale attraverso lo sport.

Art. 4

La Federazione, per la propria parte, si impegna a collaborare nell'attività scientifica e culturale del Dipartimento, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di settore per tempo vigente, tramite la disponibilità dei propri tecnici federali e nella realizzazione di attività di ricerca sul campo volte a migliorare la qualità dei percorsi educativi e didattico-sportivi anche finalizzate alla pubblicazione dei risultati nelle modalità più opportune, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9.

In particolare, la Federazione si rende disponibile:

- a collaborare alla progettazione, alla promozione ed alla realizzazione di progetti comuni con finalità socio-educative;
- ad accogliere studenti del Dipartimento, per i Corsi di studio volta per volta individuati, per lo svolgimento di attività di tirocinio, secondo il regolamento vigente presso l'Ateneo di Palermo con le modalità procedurali ivi indicate.
- a partire dall'anno accademico 2015/2016, a designare un proprio docente per la Disciplina a scelta "17505 – Teoria, Tecnica e Didattica del Badminton" per gli studenti del secondo e terzo anno del Corso di laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presente nell'offerta formativa. Tale corso avrà la durata di 24 ore, delle quali 8 articolate in lezioni frontali teoriche e 16 riguardanti lezioni tecnico-pratiche per un totale di 3 CFU.
- a fornire quanto è necessario per il migliore svolgimento dei Corsi (Testo scuola, materiale didattico, attrezzatura etc.) e si farà carico del rimborso spese per il docente per ogni anno accademico previsto dalla presente convenzione.
- a riconoscere la qualifica federale di Teacher di badminton agli studenti che all'interno del corso avranno acquisito i contenuti del Progetto "Shuttle Time" e ottenuto il relativo giudizio di idoneità con una presenza obbligatoria nella misura del 75% delle ore di lezione.

Art. 5

Il Dipartimento si riserva la direzione scientifica delle diverse iniziative, di volta in volta definite con specifici accordi attuativi, che potranno formare oggetto di progetti finanziabili.

La Federazione collaborerà alle iniziative proposte con le proprie strutture professionali e tecniche e si occuperà degli aspetti attuativi, secondo le modalità volta per volta concordate con gli accordi attuativi di cui al comma che precede.

Art. 6

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, così come di quello della Federazione che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture

di pertinenza delle parti contraenti, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede di pertinenza dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale e i soggetti ad esso equiparati della Federazione, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 7

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori della Federazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

La Federazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 8

I risultati delle attività di ricerca restano di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Palermo, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, l'apporto fornito dalla Federazione.

Eventuali pubblicazioni a scopo divulgativo prodotte dalla Federazione dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Università di Palermo con l'obbligo di menzionare la titolarità esclusiva dei risultati scientifici dell'Università degli Studi di Palermo.

Le parti potranno utilizzare i rispettivi nomi e/o marchi e/o loghi esclusivamente per i fini e le attività oggetto del presente accordo.

Art. 9

Il Dipartimento e la Federazione provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata triennale decorrente dalla stipula e potrà essere rinnovata in forma scritta dalle parti, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno sei mesi prima della naturale scadenza.

Art. 11

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Le parti convengono che il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite.

Le parti convengono inoltre che in caso di recesso o la risoluzione consensuale, permane l'obbligo di portare a compimento le attività in corso di esecuzione.

Art. 12

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Palermo.

Palermo, 21 marzo 2016

Il Direttore del Dipartimento

Stefano Boos

Il Presidente della Federazione

DJM